

(N. 1695)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZAGAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1966

Disposizioni a favore degli impiegati degli uffici, enti o aziende pubbliche soppressi e passati alle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito della soppressione per legge di alcuni uffici, Enti o aziende pubbliche (come, ad esempio, la Gestione raggruppamenti autocarri: legge 16 novembre 1957, n. 1122; l'Azienda rilievo alienazione residuati: legge 2 gennaio 1958, n. 3; eccetera) fu stabilito che il personale dei predetti Enti potesse essere assunto, secondo i limiti e le modalità fissate, alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, con il trattamento giuridico ed economico riservato agli impiegati non di ruolo.

In occasione della emanazione delle leggi che hanno provveduto al riordinamento dei ruoli organici di alcuni Ministeri sono state introdotte delle norme che, per agevolare la sistemazione in ruolo del predetto personale, hanno ridotto alla metà il periodo di servizio fissato dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per il collocamento nei ruoli aggiunti dello Stato.

In questo senso hanno disposto l'articolo 10 della legge 1° febbraio 1960, n. 26 (relativa al Ministero dei trasporti); l'articolo 20 della legge 22 luglio 1961, n. 628 (relativa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale); l'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 (relativa al Ministero del tesoro).

A seguito dell'approvazione delle richiamate disposizioni si è venuta a creare una evidente e ingiustificata sperequazione a danno degli impiegati degli uffici, Enti o Aziende pubbliche soppressi, che sono stati assunti dall'altre amministrazioni dello Stato.

Al fine di ovviare a tale sperequazione si è previsto nel presente articolo unico l'estensione della agevolazione stabilita dalle norme richiamate a tutti gli impiegati che si trovano nelle condizioni sopra indicate.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Nei riguardi degli impiegati a suo tempo inquadrati nelle categorie del personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato — anche ad ordinamento autonomo — in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso tali Amministrazioni del personale di enti, aziende ed uffici soppressi o in via di soppressione, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è ridotto alla metà.

Per avvalersi della facoltà di cui al precedente comma il personale interessato dovrà presentare domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.